

- g) la costituzione di commissioni e comitati;  
h) tutte le funzioni e attività non specificate all'art. 1.

#### Art. 3.

1. In ogni caso, tutte le attività delegate si esercitano nell'ambito delle direttive generali per l'attività amministrativa emanate dal Ministro, al quale resta comunque riservata la potestà di diretto esercizio dell'azione istituzionale nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

2. Il Sottosegretario di Stato dott.ssa Francesca Baracci informa il Ministro in ordine alle attività svolte in ragione delle funzioni delegate.

3. Al fine di assicurare il coordinamento tra le attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario di Stato opera in costante raccordo con il Ministro stesso, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro e dell'Ufficio legislativo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo per la registrazione.

Roma, 12 settembre 2014

*Il Ministro:* FRANCESCHINI

14A07171

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 8 agosto 2014.

**Assegnazione di risorse per l'accesso alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti del Servizio sanitario nazionale certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013.**

### IL RAGIONIERE GENERAL E DELLO STATO

Visto il decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria" ed in particolare:

l'art. 1, comma 10, che dispone, tra l'altro, l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", e la sua articolazione in tre sezioni, tra le quali una "sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale";

l'art. 3 che ha disciplinato le condizioni e le modalità per l'erogazione di anticipazioni di liquidità alle regioni per il pagamento dei debiti cumulati al 31 dicembre 2012 dagli enti del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 32 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che:

ha disposto l'incremento di 6.000 milioni di euro della dotazione per l'anno 2014 del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di cui all'art. 1, comma 10, del citato decreto-legge n. 35 del 2013, allo scopo di fare fronte ai pagamenti da parte delle regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2013 (comma 1);

ha stabilito che con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, è stabilita la distribuzione dell'incremento suddetto fra le tre Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" e sono fissati, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle maggiori risorse alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi le regioni e gli enti locali che in precedenza non hanno avanzato richiesta di anticipazione di liquidità a valere sul predetto Fondo (comma 2);

Visto in particolare il comma 4 del richiamato art. 32 che, con specifico riferimento al settore sanitario:

ha stabilito che sono ammesse alle anticipazioni di liquidità previste dal medesimo art. 32 le regioni sottoposte ai piani di rientro ai sensi dell'art. 1, comma 180 della legge 311, del 2004, ovvero ai programmi operativi di prosecuzione degli stessi ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,

ha limitato il livello delle anticipazioni ad un importo massimo pari a quello corrispondente al valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, destinati nell'anno 2013 al finanziamento del Servizio sanitario regionale per il medesimo anno dalle suddette regioni;

ha riservato a tale scopo l'importo di 600 milioni di euro dell'incremento della dotazione del fondo di cui al comma 1 al (comma 4);

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 luglio 2014, n. 172, adottato in attuazione del citato art. 32, comma 2, del decreto-legge n. 66 del 2014 che:

all'art. 1 ha provveduto al riparto fra le Sezioni del richiamato importo di 6.000 milioni, destinando, per le finalità dell'art. 32, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014, alla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale», l'importo di 800 milioni di euro;

all'art. 2 ha precisato la tipologia dei debiti ammessi, ai fini dell'accesso alle anticipazioni;

Visto in particolare l'art. 5 del richiamato decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2014, che ha disciplinato, per l'ambito sanitario, in conformità alle procedure di cui all'art. 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, i criteri, i tempi e le modalità per la concessione delle anticipazioni, stabilendo quanto segue:

ai fini dell'accesso all'anticipazione le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate tra-



smettono al Ministero dell'economia e delle finanze, a pena di nullità, entro il 31 luglio 2014, apposita richiesta congiunta del Presidente e del responsabile finanziario (comma 1);

l'anticipazione da concedere a ciascuna regione e provincia autonoma di Trento e Bolzano, proporzionalmente sulla base delle richieste di cui al comma 1 e fino a concorrenza massima dell'importo assegnato alla sezione, è stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro l'11 agosto 2014; entro e non oltre il 6 agosto 2014, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano può individuare modalità di riparto diverse dal criterio proporzionale (comma 2);

l'erogazione dell'anticipazione è subordinata agli adempimenti regionali, nonché alla relativa verifica positiva da parte del competente Tavolo, di cui all'art. 3, comma 5, del richiamato decreto-legge n. 35 del 2013 e si applicano le disposizioni di cui al comma 6 del medesimo art. 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 (commi 3 e 4);

Viste le richieste delle seguenti regioni, pervenute entro il richiamato termine del 31 luglio 2014, ai fini dell'accesso all'anticipazione di liquidità in ambito sanitario:

Regione Liguria: 30.000.000,00 euro;

Regione Lazio: 670.000.000,00 euro;

Considerato che la regione Liguria non presenta le condizioni per accedere all'anticipazione in oggetto, non essendo sottoposta a piano di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n. 311 del 2004, ovvero a programmi operativi di prosecuzione degli stessi ai sensi dell'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, come previsto dal citato art. 32, comma 4, del decreto-legge n. 66 del 2014;

Visti gli esiti del Tavolo di verifica degli adempimenti della regione Lazio del 31 luglio 2014, in base ai quali è stato verificato che la stessa ha destinato alla copertura della maggiore spesa sanitaria per il 2013 gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali, per l'importo di 669.624.000,00 euro;

Ritenuto pertanto di escludere dall'assegnazione delle risorse di cui al presente decreto la regione Liguria per le ragioni suddette e di assegnare alla regione Lazio l'importo di 669.624.000,00 euro, coincidente con il valore dei gettiti derivanti dalle maggiorazioni fiscali regionali destinati dalla Regione stessa al finanziamento del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013;

Considerato che non sono pervenute, nel termine del 6 agosto 2014 proposte della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dirette ad individuare modalità di riparto diverse dall'assegnazione proporzionale;

Decreta:

È assegnato alla regione Lazio, in attuazione dell'art. 32, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'importo di 669.624.000,00 euro a valere sulla disponibilità di 800.000.000,00 euro della sezione per assicurare la

liquidità per pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 2014

*Il Ragioniere generale dello Stato:* FRANCO

*Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2014*

*Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, Reg.ne Prev. n. 2651*

14A07175

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 settembre 2014.

**Differimento del termine di entrata in vigore del decreto 6 agosto 2014 recante: "Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle avio-superfici e nelle elisuperfici".**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 dicembre 1980, n. 930, ed, in particolare, l'art. 2, che attribuisce al servizio tecnico centrale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le competenze inerenti all'elaborazione e all'aggiornamento della normativa nazionale in materia di prevenzione ed interventi aeroportuali, e l'art. 3, inerente agli aeroporti non compresi nella tabella A allegata alla legge;

Visto l'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante "Modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, recante norme sui servizi antincendi negli aeroporti";

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252" e, in particolare, l'art. 51, lettera e);

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e, in particolare, l'art. 26, concernente il soccorso aeroportuale e portuale, e l'art. 27, concernente gli introiti derivanti dai servizi a pagamento, e l'art. 35, che abroga l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, concernente la suddivisione in classi degli aeroporti ai fini del servizio antincendio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 2014 recante "Disposizioni sul servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti ove tale servizio non è assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e negli eliporti e sul presidio di primo intervento di soccorso e lotta antincendio negli aeroporti di aviazione generale, nelle avio-superfici e nelle elisuperfici" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 192 del 20 agosto 2014, con decorrenza 19 settembre 2014;

